

Condizioni generali di acquisto per la consegna di Beni alle società del Gruppo Körber in Italia (Aprile 2022)

1. Definizioni, ambito di applicazione

1.1. Le presenti condizioni di acquisto, inclusi i termini e le condizioni qui riportate e i termini riportati sul fronte dell'ordine di acquisto (di seguito "Contratto"), regolano l'acquisto dei Beni (come di seguito definiti) da parte delle società controllate o affiliate di Körber AG con sede legale in Italia che sottoscrivono il presente Contratto ("Acquirente"), da qualsiasi singola, società o altra entità che fornisce i Beni all'Acquirente (il "Fornitore") (l'Acquirente e il Fornitore sono indicati ciascuno come "Parte" e, collettivamente, come "Parti"). Per "Beni" si intendono tutti i beni, prodotti, articoli, materiali, attrezzature, software, utensili e/o parti forniti dal Fornitore e acquistati dall'Acquirente.

1.2. Il presente Contratto, emesso o meno con riferimento ad un preventivo o proposta del Fornitore, costituisce un'offerta. L'accettazione da parte del Fornitore è espressamente limitata ai termini e alle condizioni del presente Contratto ed è comprovata dall'inizio della prestazione. L'Acquirente si oppone a qualsiasi termine e condizione, aggiuntivo o diverso, che in qualsiasi momento siano proposti dal Fornitore in qualsiasi proposta, preventivo, accettazione o altro documento. Tali termini e condizioni saranno da considerarsi nulli, mentre i termini e le condizioni qui contenute costituiranno l'unica ed esclusiva volontà delle Parti con riferimento ai termini e alle condizioni dell'accordo tra le parti, relativamente all'oggetto del presente Contratto. Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni in conformità al presente Contratto, che costituisce l'intero accordo tra l'Acquirente e il Fornitore per la fornitura dei Beni e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, scrittura o accordo orale ad essa relativa, salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto.

1.3. Le presenti condizioni di acquisto si applicano, fino alla revoca da parte dell'Acquirente, a tutte le future consegne di Beni da parte del Fornitore, anche se non siano state espressamente concordate nuovamente. Le modifiche concordate si applicano solo alla consegna dei Beni per i quali siano state confermate per iscritto e sottoscritte tra le Parti.

2. Ordini d'acquisto

2.1. Le consegne dei Beni devono essere effettuate solo al ricevimento da parte del Fornitore di un valido ordine di acquisto dell'Acquirente. Gli ordini di acquisto dell'Acquirente sono vincolanti solo se effettuati dall'Acquirente per iscritto o elettronicamente. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, l'accettazione dell'ordine di acquisto da

parte del Fornitore deve avvenire tramite il modulo predisposto a tal fine nell'ordine di acquisto.

2.2. L'Acquirente ha il diritto di annullare gratuitamente qualsiasi ordine di acquisto, fino a quando il Fornitore non invii l'accettazione scritta dell'ordine di acquisto in questione.

2.3. Tutta la corrispondenza del Fornitore, le fatture e i documenti di spedizione devono riportare il numero d'ordine d'acquisto corretto e riguardante l'Acquirente.

2.4. Dopo l'accettazione del presente Contratto da parte del Fornitore, il Fornitore dovrà accogliere e accettare tutte le ragionevoli modifiche all'ordine di acquisto che siano richieste dall'Acquirente per iscritto. Qualsiasi richiesta di aumento di prezzo o di proroga della data di consegna dei Beni, causata da tali modifiche richieste dall'Acquirente, dovrà essere presentata dal Fornitore entro 10 giorni dal ricevimento da parte del medesimo delle informazioni necessarie per effettuare tali modifiche. Nessun aumento del prezzo o proroga della data di consegna dei Beni sarà vincolante se non concordato per iscritto dalle Parti.

2.5. In assenza di previa approvazione scritta dell'Acquirente, il Fornitore non è autorizzato a subappaltare l'esecuzione del presente Contratto, compresa la consegna o la produzione dei Beni nella loro interezza o in una loro parte significativa.

2.6. Il Fornitore dichiara e garantisce che la consegna sia di pezzi di ricambio che di componenti sostitutivi per i Beni può essere fornita all'Acquirente per 15 anni dalla consegna iniziale dei Beni a condizioni ragionevoli. Qualora il Fornitore intenda cessare la produzione o la consegna di pezzi di ricambio o di componenti sostitutivi dopo la scadenza del termine sopra indicato, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Acquirente, dandogli la possibilità di effettuare un ordine definitivo.

3. Oggetto della consegna

3.1. Le specifiche dei Beni da consegnare saranno indicate nell'ordine di acquisto effettuato dall'Acquirente.

3.2. La consegna dei Beni deve comprendere, a seconda dei casi, i dispositivi di protezione necessari, i certificati di origine e di conservazione, le istruzioni per il montaggio e l'uso e le schede tecniche, tutti in italiano e nelle altre lingue specificate nell'ordine di acquisto in oggetto. Lo stesso vale per i documenti necessari per la manutenzione e la riparazione dei Beni.

3.3. Il Fornitore deve utilizzare prodotti e processi eco-compatibili nell'ambito di ciò che è

economicamente e tecnicamente consentito. Su richiesta dell'Acquirente il Fornitore rilascerà gratuitamente un certificato di ispezione dei Beni consegnati. Il Fornitore è obbligato a informare l'Acquirente sulle sue emissioni di gas serra sia a livello di prodotto che di azienda nell'ambito di una valutazione continua del Fornitore e trasmetterà le informazioni richieste tramite la piattaforma di database fornita dall'Acquirente.

4. Consegna, trasferimento del rischio, documentazione, imballaggio

4.1. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei Beni dovrà avvenire "reso sdoganato" - compreso adeguato imballaggio - ai sensi del termine di resa DDP (Incoterms 2020) alla destinazione di consegna designata. Se non è stata indicata una destinazione, la destinazione è la sede legale dell'Acquirente.

4.2. Il trasferimento del rischio deve avvenire in conformità con l'Incoterms 2020 concordato.

4.3. Il Fornitore deve informare l'Acquirente attraverso una nota di spedizione entro e non oltre la data in cui i Beni devono essere spediti. Consegne parziali sono ammesse solo previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

4.4. Ad ogni consegna devono essere allegati il documento di trasporto e la corretta documentazione di accompagnamento. Tali documenti devono specificare l'oggetto, gli articoli dell'ordine, la quantità, il peso, l'imballaggio, il metodo di consegna e il numero dell'ordine di acquisto dell'Acquirente. Devono essere rispettate le norme relative alla spedizione di merci pericolose; in particolare, le merci pericolose devono essere etichettate come tali. Il Fornitore è l'unico responsabile del documento di trasporto e della documentazione di accompagnamento che non risultino incorretti, incompleti o in ritardo.

4.5. Il Fornitore deve garantire che la consegna sia effettuata con tutti gli imballaggi appropriati in conformità a tutte le leggi applicabili. Si devono evitare imballaggi inutili e non ecologici. L'Acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di restituire l'imballaggio al Fornitore con spese, uso o smaltimento a carico di quest'ultimo. Il Fornitore è tenuto a rimborsare all'Acquirente i due terzi dell'importo della fattura per gli imballaggi fatturati separatamente al momento della restituzione, a condizione che siano in buone condizioni.

5. Data di consegna, risarcimento dei danni, prestazione sostitutiva

5.1. Le date di consegna e le scadenze previste per i Beni sono vincolanti. La ricezione della consegna completa e priva di difetti dei Beni o, se concordato per iscritto dalle Parti, l'accettazione dei Beni da parte dell'Acquirente nel luogo di destinazione

indicato, costituiscono aspetti determinanti ai fini del rispetto di tali date e scadenze.

5.2. Il Fornitore garantirà che le consegne dei Beni siano effettuate nei consueti orari di lavoro dell'Acquirente.

5.3. La consegna anticipata dei Beni può essere effettuata solo previa approvazione scritta dell'Acquirente e non influisce sulla data di pagamento concordata.

5.4. Il Fornitore deve comunicare immediatamente per iscritto all'Acquirente ogni prevedibile ritardo rispetto alle date di consegna e alle scadenze stabilite per i Beni, indicando i motivi e la probabile durata del ritardo.

5.5. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le date di consegna e le scadenze stabilite per i Beni, i danni subiti dall'Acquirente saranno difficilmente quantificabili. Pertanto le Parti concordano che l'Acquirente ha diritto al risarcimento di danni da parte del Fornitore per un importo pari allo 1% del valore dell'ordine di acquisto dei Beni consegnati in ritardo per ogni settimana intera di ritardo fino ad un massimo del 10% del suddetto valore dell'ordine di acquisto. Tale importo deve essere corrisposto all'Acquirente entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. L'Acquirente può riservarsi il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti fino al pagamento finale.

5.6. Inoltre, trascorso inutilmente il termine di preavviso di due settimane considerato come ragionevole dalle Parti, quest'ultimo ha inoltre diritto di far effettuare la fornitura e la consegna dei Beni da parte di terzi a spese del Fornitore. In tal caso il Fornitore è tenuto a consegnare immediatamente all'Acquirente i documenti necessari per la produzione e la consegna dei Beni. Nel caso in cui sussistano diritti di proprietà intellettuale che ostacolano tale adempimento da parte di terzi, il Fornitore è tenuto a procurare immediatamente le relative licenze o le esenzioni da tali diritti.

5.7. I diritti dell'Acquirente di cui alla presente Sezione 5 sono cumulabili con e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione dell'Acquirente ai sensi del presente Contratto o ai sensi di legge.

5.8. L'accettazione di un ritardo nella consegna dei Beni da parte dell'Acquirente non costituisce rinuncia a richieste di risarcimento previste dal presente Contratto o di qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile ai sensi di legge.

6. Interruzione delle consegne, recesso o risoluzione del Contratto

6.1. L'Acquirente può recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto per sua convenienza, in tutto o in parte, mediante avviso scritto o in forma elettronica; in tal caso l'Acquirente

non sarà responsabile per il pagamento di eventuali Beni non spediti alla data di recesso e il Fornitore rimborserà immediatamente all'Acquirente qualsiasi acconto o anticipo per tali Beni. Fermo restando quanto precede, se il Fornitore ha inviato l'accettazione scritta dell'ordine di acquisto dell'Acquirente come indicato nella Sezione 2.2 e l'Acquirente recede dal presente Contratto ai sensi della presente Sezione 6.1, l'Acquirente dovrà risarcire al Fornitore tutti i costi e le spese ragionevolmente e direttamente sostenuti in concreto dal Fornitore per l'esecuzione di tale ordine di acquisto (compensati dall'obbligo del Fornitore di ridurre i danni) prima della ricezione del recesso. In nessun caso l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di perdite o profitti anticipati, costi indiretti non assorbiti o spese generali o qualsiasi importo superiore al prezzo dell'ordine di acquisto. Le disposizioni della presente sezione 6.1 non limitano o pregiudicano il diritto dell'Acquirente di risolvere il presente Contratto per colpa.

6.2. Se circostanze di cui l'Acquirente non è responsabile portano alla chiusura o al danneggiamento delle operazioni dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente per il quale è prevista la consegna dei Beni, l'obbligo dell'Acquirente di prendere in consegna i Beni viene ridotto per la durata della chiusura o del danneggiamento delle operazioni. In tali casi, il Fornitore rinuncia espressamente a tutti i diritti e rimedi di cui può disporre nei confronti dell'Acquirente.

6.3. L'Acquirente ha il diritto di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte, in caso di "evento di forza maggiore". Si definisce evento di forza maggiore qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo dell'Acquirente che influisce negativamente sulle operazioni dell'Acquirente, inclusi, ma non solo, disastri naturali, restrizioni all'importazione e all'esportazione, scioperi, fatalità, atti di terrorismo, guerra (dichiarata o meno), sommosse, serrate o altre interruzioni operative, sia presso l'Acquirente che presso il Fornitore.

6.4. L'Acquirente ha il diritto di risolvere il presente Contratto se il Fornitore diventa insolvente, non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza, deposita istanza di fallimento o richiesta di accesso a procedure concorsuali, o è stata avanzata istanza di fallimento nei suoi confronti.

6.5. In aggiunta al diritto dell'Acquirente di risolvere il presente Contratto negli altri modi in esso previsti, l'Acquirente può risolvere il presente Contratto per inadempimento del Fornitore mediante avviso inviato al Fornitore per iscritto, se il Fornitore non adempie a qualsiasi disposizione del presente Contratto entro 10 giorni dal ricevimento di tale avviso scritto dell'Acquirente che specifichi la natura dell'inadempimento.

7. Luogo dell'adempimento

7.1. Salvo diverso accordo scritto, il luogo di adempimento di tutti gli obblighi di consegna previsti dal presente Contratto è la destinazione indicata dall'Acquirente. Se non è stata indicata alcuna destinazione, il luogo dell'adempimento è la sede legale dell'Acquirente.

8. Prezzi

8.1. I prezzi concordati indicati in un ordine di acquisto sono prezzi fissi ed escludono qualsiasi successiva richiesta di pagamento di qualsiasi tipo. I prezzi si intendono secondo la formula "reso sdoganato" DDP (Incoterms 2020), alla destinazione di consegna indicata nell'ordine, al netto dell'IVA obbligatoria, imballaggio incluso, salvo diverso accordo scritto. I componenti del prezzo, comprese tutte le tasse di vendita, devono essere indicati separatamente dal Fornitore su tutte le fatture.

8.2. L'Acquirente non riconosce alcun pagamento per le visite, i campioni, i modelli o la preparazione di offerte, progetti, ecc.

9. Termini di pagamento

9.1. L'Acquirente dovrà utilizzare il metodo di pagamento indicato in ogni ordine di acquisto. In assenza di indicazioni, l'Acquirente può scegliere un metodo a sua discrezione.

9.2. Il termine di pagamento decorre dal ricevimento di una regolare fattura in duplice copia dopo che i Beni sono stati completamente consegnati o, se concordato, dopo l'accettazione dei Beni da parte dell'Acquirente. La consegna anticipata o parziale dei Beni non influisce sul termine di pagamento.

9.3. Per risultare corretta, la fattura deve essere conforme ai termini del Contratto e riportare almeno il numero d'ordine e altri dettagli del caso. Le fatture non corrette si considerano ricevute dall'Acquirente solo a partire dal momento della correzione e successiva riconsegna da parte del Fornitore. Le fatture devono essere emesse in Euro, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le fatture online sono ammesse solo previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

9.4. Salvo diverso accordo scritto, i pagamenti devono essere effettuati entro 120 giorni dalla data della fattura. Trattenute sul prezzo concordato sono consentite qualora l'Acquirente compensi o trattenga i pagamenti a causa di difetti dei Beni.

9.5. L'Acquirente non sarà considerato inadempiente ai sensi del presente Contratto per passati mancati pagamenti tranne nel caso in cui non sia riuscito a saldare tali mancati pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Fornitore.

9.6. L'Acquirente ha diritto alla compensazione e alla riserva di proprietà dei Beni nella misura consentita dalla legislazione applicabile.

9.7. Se l'Acquirente deve versare un acconto prima della consegna dei Beni, il Fornitore deve fornire una corrispondente garanzia bancaria emessa a beneficio dell'Acquirente da un primario istituto di credito, approvato dall'Acquirente prima che l'Acquirente effettui tale pagamento.

9.8. I pagamenti non stanno a indicare accettazione di Beni considerati conformi al Contratto. I pagamenti sono effettuati con riserva di reclami successivi

10. Cessione, sequestro, riserva di proprietà

10.1. In assenza di previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, il Fornitore non ha il diritto di cedere il presente Contratto o uno qualsiasi dei propri diritti o obblighi in esso previsti. Se il Fornitore cede comunque i propri diritti di ricevere i pagamenti previsti dal presente Contratto a terzi o li fa riscuotere da terzi, l'Acquirente può, a sua esclusiva discrezione, pagare il Fornitore o tali terzi con pieno effetto liberatorio.

10.2 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Acquirente eventuali pignoramenti, sequestri conservativi o altri atti di disposizione da parte di terzi in relazione alla consegna dei Beni.

10.3 La riserva di proprietà da parte dell'Acquirente è vincolante solo se concordata per iscritto al di fuori dei parametri delle condizioni generali di contratto del Fornitore. L'esercizio della riserva di proprietà da parte del Fornitore è possibile solo in caso di precedente risoluzione del contratto.

11. Dichiarazioni e garanzie

11.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i Prodotti sono privi di difetti e conformi a norme, specifiche, disegni, campioni, modelli o altre descrizioni fornite o espressamente concordate dall'Acquirente; sono realizzati con materiali e lavorazioni di qualità; sono conformi al presente Contratto; sono commerciabili e adatti agli usi e all'applicazione previsti dall'Acquirente; e che corrispondono alle linee guida pertinenti delle associazioni professionali e delle associazioni di categoria. Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre di avere un titolo valido e commerciabile per i Beni i e che i Beni sono liberi da qualsiasi vincolo e onere.

11.2. Le dichiarazioni e le garanzie contenute nel presente articolo 11 resteranno valide per 24 mesi a partire dall'ultimo dei seguenti eventi: (i) la consegna dei Beni all'Acquirente o l'accettazione scritta dei Beni da parte dell'Acquirente, o (ii) per i Beni che l'Acquirente rivende, la consegna dei Beni al cliente dell'Acquirente o l'accettazione scritta dei Beni da parte del cliente ("Periodo di garanzia").

Fermo restando quanto precede, in nessun caso il Periodo di garanzia potrà superare i 36 mesi dalla consegna dei Beni all'Acquirente.

11.3. L'accettazione dei Beni è soggetta a verifica da parte dell'Acquirente al fine di verificare l'assenza di qualsiasi difformità sotto il profilo della qualità e della quantità. I difetti riscontrati devono essere immediatamente comunicati al Fornitore. L'Acquirente può rifiutare qualsiasi Bene non conforme che, a suo giudizio, non rispecchia le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente atto. Le dichiarazioni e le garanzie coprono i vizi occulti se l'Acquirente notifica per iscritto al Fornitore il vizio occulto non appena questo sia stato individuato nel corso della normale attività commerciale. Le parti riconoscono e convengono che, ai sensi dell'articolo 1495, primo comma, del Codice Civile, la notifica di un difetto da parte dell'Acquirente sarà considerata tempestiva se effettuata entro 45 giorni lavorativi dall'individuazione del difetto in questione. Inoltre, le parti convengono di derogare al disposto dell'art. 1495, terzo comma, del Codice Civile e di stabilire che l'azione si prescrive dopo 36 mesi dalla consegna dei Beni.

11.4. L'Acquirente è obbligato a prelevare campioni dei Beni solo in caso di consegne di merci sfuse. Se un campione non soddisfa le dichiarazioni e le garanzie qui contenute, l'Acquirente sarà esonerato da ulteriori obblighi di ispezione e avrà diritto di rifiutare l'intera consegna dei Beni. Il rifiuto della consegna non costituisce in alcun modo dichiarazione di risoluzione del presente accordo.

11.5. In caso di difetti o di altra violazione delle dichiarazioni e garanzie del Fornitore, di cui alla presente Sezione 11, che si verifichino entro il Periodo di garanzia, l'Acquirente ha il diritto di far valere, a sua discrezione, qualsiasi pretesa legale o rimedio previsto dal presente Contratto e, inoltre, l'Acquirente ha il diritto di richiedere lo smontaggio e il ripristino dello status ante e può intraprendere una delle seguenti azioni: (i) risolvere il presente Contratto e ricevere il rimborso dal Fornitore per tutte le spese, i pagamenti, i costi e i danni dell'Acquirente relativi a Beni non conformi; o (ii) richiedere la riconsegna dei Beni da parte del Fornitore e a spese esclusive del Fornitore, fino a quando non siano esenti da difetti e conformi a tutte le dichiarazioni e garanzie di cui alla presente Sezione 11.

11.6. Alla scoperta di un vizio o difetto (di seguito "Non Conformità"), l'Acquirente informerà tempestivamente il Fornitore e potrà in essere le misure adeguate per superare le Non Conformità ed ovviare a rischi imminenti o prevenire gli effetti pregiudizievoli per l'Acquirente. L'Acquirente si riserva il diritto di addebitare al Fornitore, in caso di Non Conformità, uno o più dei seguenti costi: a)

costi di riparazione interni, ovvero i costi relativi alle attività effettuate internamente dall'Acquirente per risolvere la Non Conformità, nel caso in cui il Fornitore non sia in condizione di sanare il vizio o difetto secondo le modalità o nei tempi richiesti dall'Acquirente; in tal caso l'addebito sarà pari ad Euro 60 per ora; b) costi di riparazione esterni, ovvero i costi relativi alle attività effettuate da altro fornitore per risolvere la Non Conformità, nel caso in cui il Fornitore non sia in condizione di sanare il vizio o difetto secondo le modalità o nei tempi richiesti dall'Acquirente; in tal caso l'addebito sarà pari ai costi sostenuti dall'Acquirente, oltre ad eventuali costi di trasporto; c) costi interni di gestione della Non Conformità, ovvero costi relativi alle attività che la struttura interna dell'Acquirente deve affrontare per gestire la Non Conformità; ai fini di un parziale recupero dei costi di gestione della Non Conformità, l'Acquirente effettuerà un addebito forfettario di Euro 100 per ogni Non Conformità. In aggiunta a quanto sopra il Fornitore dovrà farsi comunque carico di tutte le spese relative ai costi di smontaggio e installazione, alla spedizione, al trasporto, i materiali e le spese di viaggio. L'addebito dei costi di cui sopra non pregiudica il diritto dell'Acquirente di richiedere il risarcimento del maggior danno collegato ad una Non Conformità.

11.7. L'Acquirente o terzi da lui incaricati possono adottare, senza previa consultazione con il Fornitore e a spese esclusive di questi, le misure necessarie a correggere difetti minori o per evitare danni sproporzionati o per evitare minacce alla sicurezza operativa dell'Acquirente o di terzi. L'Acquirente è tenuto a comunicare immediatamente al Fornitore il motivo, la natura e la portata di tali misure. Ciò non pregiudica i rimedi dell'Acquirente nel caso in cui il Fornitore violi le dichiarazioni e le garanzie di cui alla presente Sezione 11.

11.8. Il Periodo di Garanzia è prorogato in ragione della durata dell'interruzione nell'uso dei Beni, che non possano essere utilizzati dall'Acquirente per il periodo in cui il difetto perdura e/o per il periodo che sia richiesto per la correzione del difetto. Per Beni riparati o sostitutivi o per componenti di essi, il Periodo di garanzia per qualsiasi difetto riprende a decorrere dal momento dell'eliminazione dei difetti in questione.

12. Diritti di terzi, obbligo di indennizzo

12.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni sono liberi da qualsiasi diritto da parte di terzi e che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

12.2. Il Fornitore dovrà indennizzare, difendere e tenere indenne l'Acquirente e le sue affiliate, i dipendenti, i direttori, i funzionari, gli agenti, gli appaltatori e i clienti per tutti i danni, le spese, le perdite, le multe, le sanzioni e i costi (incluse le spese legali) derivanti da o in correlazione a (i) i

Beni, o (ii) la violazione del presente Contratto da parte del Fornitore, inclusa qualsiasi dichiarazione o garanzia qui contenuta. Il Fornitore e l'Acquirente si comunicheranno immediatamente i rischi derivanti da una violazione o pretesa tale.

12.3. Nel caso in cui l'uso dei Beni violi i diritti di terzi e l'Acquirente non possa utilizzare i Beni, il Fornitore dovrà: (i) modificare i Beni in modo che non siano più in violazione; (ii) sostituire i Beni con altri che non siano in violazione; o (iii) ottenere una licenza (a spese esclusive del Fornitore) per l'Acquirente per l'utilizzo dei Beni che siano in violazione. Il Fornitore è tenuto ad assistere l'Acquirente nelle controversie stragiudiziali con il titolare dei diritti che i Beni violano (o presumibilmente violano) e nelle azioni legali intentate da quest'ultimo. In caso di vizi relativi al diritto di proprietà, i diritti dell'Acquirente sono determinati in base alla legislazione applicabile. Fermo restando quanto sopra, la prescrizione per vizi relativi al diritto di proprietà è di 10 anni, a partire dall'inizio del periodo di garanzia.

13. Software, Proprietà Intellettuale, Licenza

13.1. Se non espressamente previsto nel Contratto, tutti i segreti commerciali, marchi, brevetti, idee, concetti, processi, copyright, miglioramenti, invenzioni o altre proprietà intellettuali, siano essi o meno effettivamente brevettabili o tutelabili da copyright (collettivamente, "IP"), che siano scritti, creati, realizzati, fatti, acquisiti, divulgati, consegnati, sviluppati o concepiti dal Fornitore in adempimento degli obblighi derivanti da o relativi all'acquisto/consegna di Beni e/o congiuntamente tra le parti nel corso del presente Contratto saranno immediatamente ceduti all'Acquirente, che sarà quindi titolare di tutti i diritti, titoli e interessi in materia di IP. Le Parti convengono inoltre che l'Acquirente non avrà alcun obbligo di pagare alcun importo aggiuntivo a favore del Fornitore in quanto il corrispettivo pagato per l'acquisto dei Beni è già comprensivo di tutto l'eventuale IP creato/acquistato.

13.2. Il Fornitore si impegna inoltre a consegnare all'Acquirente tutte le informazioni, i documenti, i dati digitali, i disegni, le note, le fotografie, le copie e le specifiche, i promemoria e i dati relativi alla IP, a cooperare pienamente durante la sottoscrizione di tale impegno con l'Acquirente e, successivamente, a garantire la proprietà o il diritto di copyright, la protezione di marchi, brevetti o altri diritti simili in Italia e all'estero, nonché a fornire prove e testimonianze e ad firmare e consegnare all'Acquirente tutti i documenti da esso richiesti in relazione ad essi.

13.3. Nella misura in cui una terza parte possiede e il Fornitore invece non possieda i diritti di proprietà necessari per trasferire e assegnare l'ip ai sensi della Sezione 13.1, il Fornitore concede

all'Acquirente e alle sue consociate e affiliate una licenza perpetua, mondiale, interamente pagata, esente da royalty, irrevocabile, trasferibile, non esclusiva, per produrre, vendere, offrire in vendita, importare, visualizzare, copiare e utilizzare qualsiasi proprietà intellettuale o creare lavori derivati da essa (la "Licenza"). Il presente Contratto non concede al Fornitore alcun diritto di proprietà o licenza su qualsiasi IP posseduta o controllata dall'Acquirente o da qualsiasi entità collegata. Il Fornitore dichiara e garantisce di avere tutti i diritti necessari per concedere la Licenza all'Acquirente.

13.4. Il Fornitore concede all'Acquirente e alle sue consociate e affiliate una licenza perpetua, mondiale, interamente pagata, esente da royalty, irrevocabile, trasferibile, non esclusiva, per l'utilizzo di qualsiasi software e della relativa documentazione consegnata o fornita all'Acquirente per gli scopi commerciali dell'Acquirente e nella misura necessaria per l'utilizzo dei Beni.

13.5. Prima della consegna e della sua installazione, il Fornitore è tenuto a controllare il software con programmi antivirus standard e aggiornati, per scongiurare la presenza di virus, Trojan o altro malware; il Fornitore è l'unico responsabile di eventuali difetti del software e di eventuali danni causati da esso ai sistemi dell'acquirente.

14. Requisiti legali, qualità, compliance, rispetto degli obblighi in materia di diritto del lavoro e delle norme anticorruzione, responsabilità da prodotto

14.1. Il Fornitore è stato reso edotto del fatto che l'Acquirente vende i propri prodotti in tutto il mondo. Il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di legge applicabili ai Beni in qualsiasi luogo di adempimento del presente Contratto, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni, la sicurezza industriale e dei macchinari e la protezione dell'ambiente. Il Fornitore dichiara e garantisce che rispetterà tutte le leggi applicabili relative alla produzione e alla consegna dei Beni.

14.2. Il Fornitore deve eseguire programmi mirati ad assicurare la qualità, adottare linee guida e procedure in linea con lo stato dell'arte, che siano adeguati per tipologia e oggetto, e darne dimostrazione su richiesta dell'Acquirente. Su richiesta, il Fornitore sottoscriverà il corrispondente contratto di garanzia di qualità dell'Acquirente.

14.3. Il Fornitore deve garantire attraverso appositi test presso il proprio stabilimento che i Beni sono conformi alle specifiche tecniche dell'Acquirente e che corrispondono per altro verso alle disposizioni di cui alla presente Sezione.

14.4. Il Fornitore è tenuto a conservare per 10 anni la documentazione dei test effettuati e ad archiviare tutti i risultati di ispezioni, misurazioni e

prove. L'Acquirente ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento i documenti e di farne copia.

14.5. Il Fornitore dichiara di (i) essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 adottato dall'Acquirente, le quali sono state consegnate insieme al presente Contratto o, in ogni caso, rese disponibili sul sito internet dell'Acquirente e (ii) accettare tutte le disposizioni ivi contenute, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa violare tali disposizioni. Le parti convengono che qualsiasi violazione da parte del Fornitore degli impegni di cui al presente articolo 14.5. sarà considerata una violazione sostanziale del presente Contratto e darà all'Acquirente diritto di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

14.6. Nel caso in cui sia dipendente o abbia un contratto di collaborazione con una Pubblica Amministrazione, prima di ricevere qualsiasi altro incarico professionale il Fornitore dovrà dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal o connessi al suddetto rapporto di lavoro e/o richiesti per legge. Le parti convengono che qualsiasi violazione da parte del Fornitore degli impegni di cui al presente articolo 14.6. sarà considerata una violazione sostanziale del presente Contratto e darà all'Acquirente diritto di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

14.7. I Fornitori devono adottare le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti i loro dipendenti. A tal fine, il Fornitore deve disporre di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza documentato, che preveda il monitoraggio e il miglioramento continui dell'ambiente di lavoro. In caso di richiesta, il Fornitore è tenuto a fornire le informazioni pertinenti per consentire all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore tratterà con i più elevati standard etici i propri dipendenti e tutte le persone che operano per suo conto. Il Fornitore deve rispettare le convenzioni e le leggi internazionali e nazionali in materia di diritti fondamentali, tra cui, ma non solo, la non discriminazione, la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva, la tutela dei bambini e delle madri e il diritto di costituire comitati aziendali. Gli orari di lavoro dei fornitori devono essere conformi alle leggi nazionali e agli standard locali di settore, mentre i salari e gli altri benefici di competenza del Fornitore devono essere equi e almeno pari agli standard legali e a quelli minimi del settore di appartenenza. I fornitori devono adottare misure atte a garantire di non impiegare o sostenere l'uso di lavoro coatto o costretto in schiavitù.

14.8. Nel corso dei rapporti commerciali con l'Acquirente il Fornitore e tutte le persone che agiscono per suo conto devono rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili. La corruzione e qualsiasi altra forma di pratica commerciale corrotta è severamente vietata. L'offerta diretta o indiretta, la concessione o l'accettazione di benefici illegittimi per generare, mantenere o accelerare rapporti commerciali è inaccettabile. I Fornitori devono garantire che tali benefici non vengano scambiati nel corso della loro attività. Prima di assumere qualsiasi subfornitore, i Fornitori devono condurre un'adeguata *due diligence* basata sul rischio, per assicurare che tali terzi rispettino tutte le leggi anticorruzione applicabili.

14.9. Se non diversamente concordato per iscritto, il Fornitore provvederà ad etichettare correttamente i Beni con numeri di serie, informazioni sui prodotti ed etichette di avvertimento, a seconda dei casi, per garantire che essi possano essere riconosciuti permanentemente come suoi prodotti. Il Fornitore non apporrà il proprio nome o logo su alcun Bene, ad eccezione di quanto specificamente indicato nella presente Sezione 14.9.

14.10. Il Fornitore dovrà stipulare un'assicurazione che rispecchi lo standard di mercato e sia adeguata per le seguenti tipologie: (i) responsabilità da prodotto, compreso qualsiasi rischio di richiamo, (ii) responsabilità commerciale generale, (iii) responsabilità professionale, (iv) indennizzo dei lavoratori, e (v) se il Fornitore accederà alla rete o ai sistemi di dati dell'Acquirente, assicurazione di responsabilità informatica, compresa la copertura per la perdita o l'accesso improprio o la divulgazione di dati o informazioni riservate (le "Assicurazioni"). Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà presentare a questi un certificato delle Assicurazioni nella forma che l'Acquirente riterrà accettabile. Le Assicurazioni avranno franchigie commercialmente ragionevoli e massimali per evento e aggregati, per importi che risultino soddisfacenti per l'Acquirente.

14.11. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Acquirente, senza obbligo di richiesta e senza indugio, le modifiche nella composizione del materiale lavorato o nella progettazione strutturale dei Beni. Qualsiasi modifica di questo tipo richiede l'approvazione scritta dell'Acquirente.

15. Codice di condotta per i Fornitori

15.1. Il Fornitore si impegna a rispettare i principi e i requisiti del "Codice di condotta per i fornitori del Gruppo Körber" nella sua revisione attuale, disponibile su

https://www.koerber.com/fileadmin/Media/Images/Articles/Wir/Einkauf/downloads/Code_of_conduct/Code_of_Conduct_for_Suppliers_EN.pdf

15.2. Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi delle giurisdizioni applicabili, in particolare quelle del paese di produzione e di destinazione. Il Fornitore non dovrà partecipare né attivamente né passivamente, direttamente o indirettamente, ad alcuna forma di corruzione, di violazione dei diritti umani dei propri dipendenti o di lavoro minorile. Inoltre, il Fornitore si assumerà la responsabilità per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti sul posto di lavoro, osserverà le leggi di protezione ambientale e promuoverà ed esigerà il rispetto del suddetto Codice di condotta dai suoi fornitori al meglio delle sue possibilità.

15.3. Il Fornitore documenterà il rispetto dei principi e dei requisiti di cui sopra per mezzo di documenti aziendali adeguati e li metterà a disposizione dell'Acquirente su richiesta e utilizzerà anche la piattaforma di database fornita dall'Acquirente a questo scopo. Il Fornitore acconsente ad una verifica degli obblighi derivanti dal "Codice di condotta per i fornitori del Gruppo Körber", anche in loco presso le relative sedi, e fornirà all'Acquirente un adeguato supporto per le verifiche a proprie spese. Qualora sussista il sospetto che il Fornitore non rispetti i principi e i requisiti di cui sopra, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, su richiesta, informazioni complete sui fatti specifici. Se il Fornitore viola colpevolmente i principi e gli obblighi di cui sopra, l'Acquirente ha il diritto, senza pregiudizio di ulteriori rivendicazioni, di recedere dal contratto o di risolvere il contratto senza preavviso dopo la scadenza infruttuosa di un periodo di tempo ragionevole per porre rimedio alla violazione degli obblighi.

16. Diritto doganale e legislazione sul commercio estero

16.1. Il Fornitore si impegna a rispettare la legislazione nazionale e internazionale applicabile in materia doganale e di commercio estero (insieme "Legislazione sul Commercio Estero"). Il Fornitore deve comunicare per iscritto all'Acquirente, al più tardi due settimane dopo la consegna dei Beni e immediatamente in caso di modifiche, tutte le informazioni e i dati che l'Acquirente richiede per conformarsi alla Legislazione sul Commercio Estero in caso di esportazione, importazione e riesportazione, con particolare riferimento a:

- tutti i numeri dell'elenco delle esportazioni applicabili, compreso il numero di classificazione del controllo delle esportazioni ai sensi dell'elenco di controllo del commercio statunitense (ECCN);
- il numero statistico dei beni in base all'attuale ripartizione dei beni riportata

nelle statistiche del commercio estero e del codice SA (sistema armonizzato) e

- Il Paese di origine (origine non preferenziale) e, su richiesta dell'Acquirente, le dichiarazioni di origine preferenziale del Fornitore.

Si concorda che tutte le informazioni e i dati precedentemente designati sono elementi costitutivi della fornitura.

16.2. Se non adempie ai propri obblighi ai sensi della presente Sezione 16, il Fornitore viola il presente Contratto e l'Acquirente potrà risolvere il presente Contratto per giusta causa.

17. Modelli, strumenti, documenti, pubblicità, obbligo di riservatezza

17.1. I modelli, gli strumenti e gli impianti realizzati o acquistati a spese dell'Acquirente dal Fornitore diventano di proprietà dell'Acquirente dopo il pagamento. Essi devono essere trattati con cura dal Fornitore, etichettati come proprietà dell'Acquirente e, se possibile, immagazzinati separatamente dagli altri prodotti del Fornitore e assicurati contro la perdita e altri danni a spese del Fornitore. La produzione e la consegna di prodotti e relativi componenti, costruiti utilizzando questi modelli o utensili o con queste installazioni, è consentita esclusivamente per l'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve cedere all'Acquirente, senza eccezioni, i modelli, gli strumenti e le installazioni senza diritti di terzi.

17.2. Tutti i disegni, i piani, gli schizzi e gli altri documenti e materiali tecnici, nonché tutte le relative derivazioni, forniti al Fornitore per la produzione e la consegna dei Beni sono e rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente, anche in caso di lavorazione, copia o modifica da parte del Fornitore.

17.3. Il presente Contratto e qualsiasi materiale trasmesso al Fornitore costituiscono informazioni riservate o di proprietà dell'Acquirente, delle sue consociate o affiliate, e non devono essere utilizzate dal Fornitore se non per fornire i Beni all'Acquirente. Il Fornitore è tenuto a conservare tali informazioni con la massima riservatezza e a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, ad eccezione dei dipendenti del Fornitore che abbiano motivo di conoscerle per adempiere agli obblighi previsti dal presente Contratto. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore sottoscriverà un accordo di riservatezza e di non divulgazione di tali informazioni. Il Fornitore adotterà misure ragionevoli per proteggere tali informazioni dall'uso improprio e dall'accesso o divulgazione non autorizzati, ma in nessun caso inferiori alle misure che adotta per proteggere le proprie informazioni. Il Fornitore non deve decodificare, decompilare o disassemblare alcun oggetto fisico contenente informazioni riservate

dell'Acquirente. Il Fornitore restituirà o distruggerà prontamente tali informazioni al momento della conclusione della consegna dei Beni o della risoluzione del presente Contratto, oppure prima se richiesto dall'Acquirente. In qualsiasi caso di potenziale violazione o uso o divulgazione impropria di tali informazioni il Fornitore deve informare immediatamente l'Acquirente, ma in nessun caso in meno di due giorni lavorativi, e fornire informazioni complete a riguardo.

17.4. Il Fornitore può fare riferimento al rapporto commerciale con l'Acquirente solo previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore non è autorizzato ad utilizzare nomi commerciali, loghi o marchi dell'Acquirente.

17.5. È fatto divieto al Fornitore di presentare i Beni che sono fatti su misura per l'Acquirente o che contengono o rappresentano informazioni riservate dell'Acquirente in occasione di fiere o di renderli accessibili a terzi.

17.6. Se il Fornitore e l'Acquirente hanno stipulato un separato accordo di riservatezza, i termini di tale accordo che non sono in conflitto con le disposizioni della presente Sezione 17 saranno qui incorporati per riferimento e saranno vincolanti per le Parti.

18. Invalidità parziale

18.1. Qualora una disposizione del Contratto non sia giuridicamente valida, in tutto o in parte, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Il Fornitore e l'Acquirente si impegnano a concordare una previsione contrattuale valida che si avvicini il più possibile dal punto di vista commerciale alla disposizione non valida. Se non si raggiunge un accordo, la decisione è rimessa al tribunale.

19. Foro competente e legislazione applicabile

19.1. Per qualsiasi controversia derivante da o relativa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il tribunale ove l'Acquirente ha la propria sede legale. Le Parti concordano espressamente di escludere ogni eventuale altro Tribunale competente, concorrente o alternativo.

19.2. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana, a prescindere dalle relative norme in materia di conflitto di leggi. È esclusa l'applicazione delle norme sul conflitto di leggi previste dal diritto internazionale privato (DPI) e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).

Data: _____

Firma del legale rappresentante del Fornitore:

Ai sensi e ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di avere compreso in maniera chiara e accurata e di approvare espressamente e specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2.4., sezione 4.1., sezione 5.5., 5.6., 5.7., sezione 6.1., sezione 9.4., sezione 11., sezione 12., sezione 13., sezione 14., sezione 15. e sezione 19.

Firma del legale rappresentante del Fornitore:

Nota sulla Compliance

Consigliamo ai nostri dipendenti di attenersi scrupolosamente a tutte le leggi applicabili e ai valori e ai principi di Körber AG. In particolare, ai nostri dipendenti non è consentito richiedere o accettare favori e donazioni inappropriati, né accettare promesse in tal senso. Ulteriori dettagli sono disponibili nel nostro codice di condotta all'indirizzo <https://www.koerber.com/en/compliance-and-code-of-conduct>